

Sentenza n. 289 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 23 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:

1) n.275 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n.36, presso lo studio dell'avv. Domenico D'Alessio;

contro

- il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;

- il CAPO della POLIZIA, Direzione generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;

- il QUESTORE di PESARO ed URBINO, non costituito in giudizio;

- il CONSIGLIO PROVINCIALE di DISCIPLINA di PESARO ed URBINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 9.9.2003 del Capo della Polizia;

2) n.402 del 2004 proposto ***, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;

contro

- il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
- il CAPO della POLIZIA, Direzione generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
- il QUESTORE di PESARO ed URBINO, non costituito in giudizio;
- il CONSIGLIO PROVINCIALE di DISCIPLINA di PESARO ed URBINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 2.12.2003 del Capo della Polizia;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, compresi la contestazione di addebiti del 5.11.2001 e la sua integrazione del 27.11.2001, i verbali 20.9.2003, 2.10.2003, 7.10.2003 e 24.10.2003 del Consiglio provinciale di disciplina, la deliberazione 24.10.2003 del Consiglio stesso, la relazione 21.12.2001 del Funzionario istruttore ed il provvedimento 24.10.2001 del Questore di Pesaro ed Urbino.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visto l'atto notificato il 25.3.2004 e depositato l'8.4.2004 con cui mediante motivi aggiunti al ricorso n.275/2004 sono stati impugnati gli atti già impugnati con il ricorso n.402/2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Valentini per il ricorrente e l'avv. dello Stato Gabriele Moneta per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

I.- Ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, i due ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, ed il Collegio considera preliminarmente inammissibile il secondo ricorso (n.402/2004), atteso il noto divieto processuale del *ne bis in idem*, essendo impugnati, e per gli stessi motivi, gli stessi atti impugnati con i motivi aggiunti al primo ricorso (n. 275/2004), chiaramente proposti ai sensi di quanto previsto dall'art.21 della legge n.1034/1971, come modificato dalla legge n.205/2000.

II.- Il ricorso n.275/2004 ed i motivi aggiunti possono essere congiuntamente decisi e le relative censure di illegittimità possono essere sinteticamente così raggruppate e contestualmente esaminate:

a) violazione di tutti i termini a disciplina del rinnovato procedimento disciplinare, cioè del termine di 45 giorni per la conclusione dell'istruttoria stabilito dall'art.19 del D.P.R. n.737/1981, tenuto conto che il funzionario istruttore è stato nominato il 24.11.2001, nonché, con riferimento alla data di contestazione degli addebiti ed a quella (11 ottobre 2001) della pronuncia della Corte di Cassazione, sia dei rispettivi termini di 90 e 180 giorni per l'inizio e la conclusione del procedimento ora stabiliti dall'art.5 della legge n.97/2001, nonché del termine di 120 giorni stabiliti dal successivo art.10 per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, sia dei termini di 180 e 90 giorni ugualmente in precedenza stabi-

liti dall'art.9 della legge n.19/1990, sia, infine, del termine di 10 giorni stabilito per la notifica della sanzione inflitta ai sensi dell'art.21 del D.P.R. n.737/1981.

Il Collegio considera questi motivi di illegittimità infondati, in quanto il termine di dieci giorni per la notifica della sanzione inflitta non ha natura perentoria (Cons.St., sez.IV, 10 marzo 2004, n.1115), mentre per la violazione degli altri termini va rilevato che il procedimento disciplinare è stato riattivato ai sensi dell'art.119 del D.P.R. n. 3/1957 – relativo, appunto, al rinnovo del procedimento disciplinare a seguito di annullamento giurisdizionale – a partire dal primo degli atti (ritenuti) annullati a seguito della sentenza n.948/2003 di questo Tribunale, disposizione che, a sua volta, espressamente stabilisce il diverso e specifico termine di 30 giorni dalla comunicazione al Ministero della sentenza: orbene, poiché nel decreto del 9.9.2003 si afferma che questa comunicazione è avvenuta il 20.8.2003 tramite l'Avvocatura dello Stato, il suddetto termine è stato rispettato, come è stato rispettato il successivo termine di 180 per la conclusione del procedimento, ora stabilito dall'art.5, u.c., della legge n.97/2001, già in vigore prima della data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna e richiamata dall'art.40, I comma, lett. d), della legge 16 gennaio 2003 n.3;

b) illegittimità dei singoli atti e nel suo complesso del procedimento disciplinare;
in particolare:

1. violazione del principio di segretezza delle valutazioni del Consiglio di disciplina, in quanto il nominato Segretario ha partecipato alle relative deliberazioni, nonché violazione del principio del contraddittorio, in quanto le decisioni della riunione del 24.10.2004 sono state adottate senza aver sentito l'incolpato e il suo difensore, né risulta che sia intervenuta la prevista relazione del componente relatore.

In subordine, incostituzionalità dell'art.16 del D.P.R. n.737/1981, dal momento che la composizione del Consiglio provinciale di disciplina non garantisce un effettivo diritto di difesa dell'incolpato e non è composta in modo effettivamente imparziale, essendo la Presidenza affidata al più stretto collaboratore del Questore, organo però deferente l'incolpato al giudizio del Consiglio stesso, tant'è che nel caso specifico la volontà del Presidente è stata in più occasioni determinante.

Il Collegio considera le censure infondate.

Il Segretario, proprio perché ha il compito di stilare i verbali della Consiglio di disciplina, non può che essere presente a tutte le sue riunioni ed è, al pari degli altri componenti, tenuto al segreto delle relative decisioni, mentre la relazione del componente relatore non è affatto essenziale ai fini della legittimità del procedimento, ben potendo ciascun componente prendere diretta conoscenza degli atti del procedimento, né, infine il dipendente incolpato o il suo difensore devono essere sentiti in ogni seduta del Consiglio di disciplina, ma tale adempimento va espletato, come avvenuto nella fattispecie, prima di decidere sulla sua responsabilità e sull'eventuale sanzione.

Inoltre, l'imparzialità del Consiglio di disciplina è assicurata dalla nomina preventiva dei componenti, nei cui confronti si applicano, poi, le situazioni di incompatibilità stabilite dall'art.149 del D.P.R. n.3 del 1957, all'uopo richiamato dall'art.16 del D.P.R. n.737/1981, e di per sé atte ad assicurare anche in concreto una imparzialità di giudizio;

2. la contestazione degli addebiti del 5.11.2001 e la sua integrazione del 27 successivo, nonché la relazione 21.12.2001 del funzionario istruttore non potevano ritenersi ancora validamente adottate in quanto annullate dalla sentenza n.

948/2003 di questo Tribunale.

In subordine, la contestazione è illegittimità perché intervenuta oltre il termine di 10 giorni dalla nomina del funzionario istruttore, non è tempestiva rispetto ai fatti penali, manca l'indicazione della specifica trasgressione addebitata, tant'è che è stata successivamente integrata, ma dopo le controdeduzioni del ricorrente, e tanto è ravvisabile anche nella relazione del funzionario istruttore, a sua volta illegittima anche perché non sottoscritta in tutte le sue pagine e già conclusiva con un giudizio di responsabilità.

Il Collegio considera fondata la preliminare censura di violazione del giudicato, in quanto nelle premesse in fatto della sentenza n.948 del 2003 di questo Tribunale sono stati espressamente indicati gli atti in quella occasione ritenuti impugnati, espressamente menzionando sia la contestazione degli addebiti del 5.11.2001, sia la sua integrazione del 27.11.2001, sia la relazione del funzionario istruttore del 21 dicembre 2001: pertanto, allorché nel dispositivo della sentenza, a seguito dell'accoglimento del ricorso allora proposto, sono stati sia pure genericamente annullati "gli atti ed i provvedimenti impugnati", a prescindere dalla coerenza o meno con la motivazione in diritto, gli atti ed i provvedimenti effettivamente annullati non possono che essere quelli espressamente elencati nella premessa in fatto della sentenza stessa.

Di conseguenza, la rinnovata impugnazione della contestazione degli addebiti, della sua integrazione e della relazione del funzionario istruttore, effettuata in evidente subordine con il ricorso in esame e con i motivi aggiunti, risulta inammissibile per carenza di interesse, trattandosi, appunto, di atti già annullati dalla sentenza n.948/2003 e non rinnovati ai sensi dell'art.119 del D.P.R. n.3/1957 in occasione della riattivazione del procedimento disciplinare;

3. nella riunione del 24.10.2004 il Consiglio di disciplina, pur affermando che sono state, nell'ordine, sottoposte a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali e quelle di fatto e diritto relative alle infrazioni contestate, quali siano queste questioni pregiudiziali ed incidentali non risultano affatto indicate né risulta quali siano state le relative decisioni, né risulta se sia stata seguita la prevista votazione separata e distinta sulle successive questioni di merito, né quale sia stato il relativo esito, né se vi sia stata unanimità o maggioranza di voti, né risulta se vi siano state opzioni discordanti distintamente poste a votazione.

Il Collegio considera il gravame fondato.

In effetti, malgrado quanto disposto dall'art.20, lett. a) e b), del D.P.R. n.737/1981, dal verbale del 24.10.2003 della Consiglio di disciplina, nulla risulta sul contenuto delle questioni pregiudiziali, di quelle incidentali e di quelle di fatto e diritto riguardanti le infrazioni contestate, che si afferma sottoposti "separatamente a decisioni" dal Presidente, né quale sia stato il loro esito, né se siano state adottate a maggioranza o all'unanimità, né se vi siano state opzioni rispettivamente alternative sottoposte a votazione in modo separato, né tanto risulta dalla relativa deliberazione in pari data del Consiglio di disciplina, dal momento che in essa, oltre alla relativa motivazione, risulta solo che la sanzione della destituzione è stata proposta "a maggioranza";

4. i fatti che hanno originato il procedimento disciplinare non sono stati oggetto di alcun autonomo accertamento, essendosi il Consiglio di disciplina adeguato al disposto dell'art.653 del c.p.p., come modificato dall'art.1, lett. c), della legge n.97/2001, però inapplicabile alla fattispecie, in quanto norma sopravvenuta e più sfavorevole al ricorrente: in subordine, illegittimità costituzionale del novellato art.653 c.p.p. sia per il motivo testé indicato sia per violazione del principio di

eguaglianza di fronte alla legge.

Il Collegio considera infondato il primo gravame, in quanto, ai sensi dell'art.10 della legge n.97/2001, le relative disposizioni si applicano anche "ai giudizi penali in corso" e "per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore", mentre la dedotta questione di costituzionalità si appalesa manifestamente infondata, in quanto non è affatto prevista dalla norma sopravvenuta una sanzione disciplinare predeterminata a seguito di una sentenza di condanna, né, ovviamente, può ammettersi che il giudizio disciplinare possa costituire valida sede per rinnovare il giudizio penale anche ai fini di una diversa valutazione del giudicato relativo "all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso", cui fa riferimento il novellato art. 653 c.p.p.;

5. in violazione dell'art.7 del D.P.R. n.737/1981, la gravità dei fatti imputati non è stata oggetto di adeguata valutazione, dal momento che il Consiglio di disciplina non ha comparato il comportamento del ricorrente con quello degli altri due dipendenti coinvolti negli stessi fatti penali ed ai quali è stata inflitta una sanzione meno grave, sebbene questo obbligo di valutazione comparativa fosse espressamente affermato nella motivazione della sentenza n.948/2003, anzi, con una decisione del tutto contraddittoria, pur avendo il Consiglio di disciplina inizialmente stabilito di acquisire questi atti, a ciò non ha provveduto ed a seguito, peraltro, di determinazione assunta dal solo Presidente, per di più giustificata dalla brevità dei termini previsti per la conclusione del rinnovato procedimento disciplinare.

Il Collegio considera fondato il gravame, in quanto la necessità di valutare la responsabilità del ricorrente anche tenendo conto degli atti dei procedimenti di-

sciplinari espletati nei confronti degli altri due dipendenti coinvolti negli stessi fatti penali, era stata effettivamente evidenziata nella motivazione della sentenza n.948/2003, tant'è che il Consiglio di disciplina nella riunione del 7.10.2003 aveva deciso, all'unanimità, di acquisirli: la diversa decisione assunta nella riunione del 24.10.2003 su proposta del Presidente, in mancanza di qualsiasi indicazione del verbale sul punto, innanzi tutto non risulta adottata collegialmente ed è stata, per di più giustificata con "l'impossibilità di compiere gli adempimenti richiesti entro i termini perentori di scadenza per definire l'intero procedimento disciplinare" e con la sufficienza "degli elementi di valutazione finora acquisiti dal Consiglio", ma la perentorietà dei termini non può affatto giustificare l'omissione di un adempimento pur sempre ritenuto necessario (ed obbligatorio, ai sensi della sentenza n.948/2003) ai fini del giudizio sulla gravità dei fatti imputati e non potendo la loro effettiva rilevanza essere esclusa "a priori", cioè senza un loro concreto, effettivo e preventivo esame;

6. neppure sono stati presi in considerazione i rilevanti elementi acquisiti ed evidenziati nell'istanza di revisione della sentenza penale di condanna che chiaramente escludono ogni responsabilità del ricorrente.

Il Collegio considera il motivo infondato, in quanto un'istanza di revisione di una sentenza di condanna – sia pure, nella fattispecie, suffragata da elementi che non solo escludono ogni responsabilità del ricorrente, ma ipotizzano che è stato, invece, vittima di un complotto – non è di per sé elemento idoneo per disattendere l'efficacia del giudicato penale così come definita dal novellato art.653 c.p.p. e, quindi, correttamente il Consiglio di disciplina ha ravvisato l'inopportunità di attendere il suindicato processo di revisione: del resto, ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. n.3/1957, più volte richiamato dal D.P.R. n.737/1981, il procedimento di-

sciplinare ben può essere riaperto a seguito dell'esito positivo del processo di revisione;

7. la motivazione addotta a giustificazione della proposta sanzione della destituzione e del tutto generica, di per sé applicabile ad ogni fattispecie ed è, sostanzialmente una mera ripetizione di quella espressa nel precedente procedimento annullato con la sentenza n.948/2003, né sono state adeguatamente considerate le circostanze ambientali e di servizio all'epoca dei fatti penali, anzi queste circostanze sono state trasformate in un'aggravante, respingendosi, per di più, anche l'istanza formulata dal ricorrente di ammettere a testimoniare i suoi superiori, né, infine, è stata correttamente valutata la sua attività di servizio dopo i fatti imputati, anzi, mentre l'encomio, le lodi ed i premi in denaro ottenuti sono stati considerati in modo chiaramente riduttivo, ritenendoli normali per ogni componente delle forze dell'ordine, è stato attribuito indebito rilievo negativo ad alcune irrilevanti sanzioni disciplinari.

Il Collegio considera fondati i suindicati motivi di illegittimità.

Infatti, sebbene il giudizio sulla gravità dei fatti addebitati al dipendente in sede disciplinare sia di natura discrezionale e, quindi, attinente al merito amministrativo, ciò non esclude che il giudizio stesso non debba tener conto dei noti principi a disciplina dell'azione amministrativa, tra cui quello di un'adeguata, logica e, soprattutto, "effettiva" motivazione della sanzione inflitta, obbligo ancor più rilevante quando le stesse mancanze disciplinari possono dar luogo a sanzioni diverse, né si può omettere, quando si ritiene che la sanzione più appropriata sia quella della destituzione, di considerare anche la compatibilità "attuale" dei fatti commessi con la prosecuzione del rapporto di impiego, perché si tratta pur sempre di sanzione disciplinare, non di una ulteriore sanzione di natura penale.

Orbene, nella deliberazione 24.10.2003 del Consiglio provinciale di disciplina, la sanzione della destituzione è stata considerata quella più appropriata, perché il ricorrente:

- aveva “compiuto atti che rivelano mancanza del senso dell’onore e del senso morale” (punto n.1 dell’art.7 del D.P.R. n.731/1981), “essendo venuto meno a basilari doveri professionali che obbligano l’appartenente alla Polizia di Stato a condotte non riprovevoli né censurabili sotto il profilo morale come l’appropriarsi di somme di denaro fatte consegnare dalle prostitute nel corso di servizi di Polizia”: il fatto penale è stato, di fatto, direttamente considerato contrario al senso dell’onore e del senso morale;

- aveva “compiuto atti che sono in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento (come l’osservanza e la tutela delle leggi, la repressione delle sue violazioni, etc.) per aver commesso il reato di peculato”: anche in questo caso, il fatto penale è stato direttamente considerato in contrasto con i doveri del giuramento;

- “per grave abuso di autorità e di fiducia” (punto n.3 dell’art.7 del D.P.R. n.737/1981) perché “con il suo comportamento l’incolpato, secondo la sentenza di condanna, ha approfittato della sua posizione di Ufficiale di P.G. concessagli dalla legge per il conseguimento di un fine personale illecito in grave contrasto per la funzione espletata”: anche in questo caso è immediata la deduzione che il fatto penale costituisca anche abuso di autorità e di fiducia;

- per “dolosa violazione dei doveri che ha arrecato grave pregiudizio all’Amministrazione della Polizia di Stato” (punto n.4 dell’art.7 del D.P.R. n.737/1981) perché “come evidenziato nella sentenza di condanna la violazione del dovere è stata dolosa e ha arrecato grave pregiudizio all’immagine della Polizia di Stato” e “l’impegno di osservanza delle leggi assunto con il giuramento ed

insito nei doveri della sua funzione di Ufficiale di P.G.” (punto n.3 dell’art.7 del D.P.R. n. 737/1981) è risultato violato con dolo, anche per la reiterazioni delle azioni criminose, reiterazione che ha contribuito a gettare discredito sulla figura di tutore della legge”: il pregiudizio arrecato all’immagine dell’Amministrazione è ancora affermata per il solo fatto penale, come, ancora la violazione dei doveri d’ufficio, circostanza di per sé ravvisabile in ogni reato commesso da un pubblico ufficiale.

Il Consiglio di disciplina, dunque, pur ravvisando nella fattispecie la concomitante presenza delle prime quattro ipotesi indicate dall’art. 7, I comma, del D.P.R. n.731/1981 per la sanzione della destituzione, ne ha, di fatto, solo affermato la sussistenza, senza addurre alcuna motivazione “specificata” sul perché “quel” particolare reato di peculato, così come avvenuto, ne costituiva violazione di “particolare” rilevanza e tale, comunque, da impedire in modo assoluto la prosecuzione del rapporto di impiego, malgrado il rapporto stesso – a seguito della riammissione in servizio pur sempre nel frattempo disposta dalla stessa Amministrazione – si fosse poi ugualmente svolto per un lungo periodo di tempo.

Illogica si appalesa, ad avviso del Collegio, anche la successiva ritenuta irrilevanza della situazione ambientale e di servizio vigente nella sede di servizio in cui il ricorrente prestava servizio all’epoca dei fatti penali, evidenziata nella deliberazione 24.10.2003 sul presupposto che questa attenuante, sebbene valutata per gli altri dipendenti coinvolti, “non può valere per il ***” in quanto “come rilevabile dagli atti del procedimento, all’epoca dei fatti era stato appena assegnato a quell’ufficio” così che “lo stesso non poteva percepire il clima intimidatorio paventato”, anzi “con la qualifica rivestita e scevro da legami, sia di amicizia che di servizio all’interno ed all’esterno del Commissariato, il medesimo avrebbe dovu-

to evitare qualsiasi coinvolgimento partecipativo ed avrebbe potuto rilevare, reprimendolo, ogni comportamento illecito dei suoi diretti collaboratori subordinati, non aderendo al *modus operandi* che aveva trovato sin dai suoi primi giorni di servizio”.

Ad avviso del Collegio, questa deduzione equivale, anche in questo caso, ad un'affermazione “a priori” dell'irrelevanza della situazione ambientale e di servizio sul comportamento tenuto, affatto concretamente accertata e non essendo di per sé affatto scontato che, anche in presenza di un breve periodo di servizio in quel Commissariato, la suddetta situazione non possa aver ugualmente influito sul comportamento del ricorrente.

Viziate da eccesso di potere per ingiustizia ed illogicità, ad avviso del Collegio, si appalesano, inoltre, anche le concrete modalità con cui i precedenti di servizio sono stati esaminati e valutati ai fini della gravità della sanzione da infliggere, dal momento la personalità del ricorrente è stata, per un verso, negativamente considerata a causa di una “condotta in contrasto con i principi cardini del regolamento di servizio” in conseguenza di altre quattro sanzioni disciplinari al medesimo inflitte (pena pecuniaria e deplorazione, entrambe del 21.8.1984 per aver portato con la propria autovettura, senza permesso ed evadendo la vigilanza di servizio, fuori dall'ospedale una minore ivi ricoverata; richiamo scritto del 17.1.1996 per non essersi presentato in servizio come previsto nel relativo ordine, sebbene affisso all'Albo dell'Ufficio; pena pecuniaria dell'11.10.1997 per aver inviato di propria iniziativa delle osservazioni scritte sulle disposizioni operative ed i controlli disposti sulla gestione di un locale) sebbene tutte manifestamente di scarsa rilevanza disciplinare proprio per la natura delle relative sanzioni, mentre, per altro verso, sono state considerati, di fatto, irrilevanti ai fini della

prosecuzione del servizio in atto “i riconoscimenti ottenuti” (premio in danaro del 29.3.1996 per essersi adoperato con sprezzo del pericolo ed umana solidarietà a soccorrere dei turisti intrappolati in un pullman precipitato in un burrone; lode del 31.1.1989 per aver partecipato a laboriose e complesse indagini di polizia giudiziaria che avevano portato alla cattura di un pericoloso latitante; premio in danaro del 22.10.1990 per servizio di polizia giudiziaria di particolare importanza; encomio del 29.12.1990 per aver contribuito, con impegno, intelligenza e determinazione, all’arresto di numerose persone appartenenti ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso; encomio con premio in danaro dell’8.5.1992 per aver partecipato ad una brillante attività investigativa che aveva consentito di sgominare un sodalizio criminoso) sul presupposto che sono stati “elargiti per fatti ed operazioni compiute prima del reato consumato” e che sono quelli che “generalmente” conseguono tutti coloro che svolgono una attività di polizia giudiziaria: la rilevata anteriorità e normalità di questi riconoscimenti non implica affatto che essi non siano più, a causa dai fatti penali poi commessi, dei positivi precedenti di servizio, sebbene così ufficialmente riconosciuti allorché furono conferiti.

La fondatezza dei suindicati profili di gravame, unitamente a quelli in precedenza esaminati sub b.2, b.3 e b.5 comportano l’accoglimento del ricorso n.725/2003 e dei successivi motivi aggiunti e, di conseguenza, vanno annullati il decreto 9.9.2003 del Capo della Polizia, i verbali del 20.9.2003, del 3.10.2003, del 7.10.2003 e del 24.10.2003 del Consiglio provinciale di disciplina, la deliberazione 24.10.2003 dello stesso Consiglio ed il decreto 2.12.2003 del Capo della Polizia, ribadendosi che, per i motivi in precedenza indicati, devono intendersi già annullati dalla sentenza n.948/2003 di questo Tribunale anche la contestazio-

ne degli addebiti del 5.11.2001, la sua integrazione del 27.11.2001 e la relazione del funzionario istruttore del 21.12.2001.

A seguito del suindicato accoglimento e dovendo sia il decreto 9.9.2003 sia il decreto 2.12.2003 del Capo della Polizia essere interamente annullati per i motivi di cui sopra, può essere assorbito l'esame degli ulteriori, relativi gravami dedotti dal ricorrente (inesistenza dei presupposti per una nuova sospensione cautelare ed illegittimità, attesa la validità del servizio prestato dopo la riammissione in servizio, sia all'annullamento del suo inquadramento nella qualifica di Vice Ispettore sia alla decorrenza della destituzione dal 16.11.1991).

Deve essere, infine, esaminata la domanda proposta a conclusione del ricorso introduttivo diretta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione a pagare al ricorrente le differenze stipendiali dovute dal 16.11.1991, o dal 20.2.2002, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare.

La suindicata domanda, anche se non espressamente specificato, si riferisce ai periodi in cui il ricorrente è stato sospeso cautelatamente dal servizio: orbene, la domanda stessa, trattandosi di illegittima interruzione di un rapporto di impiego già in atto, non può che essere accolta per il periodo di sospensione cautelare nuovamente disposto con il decreto 9.9.2003 del Capo della Polizia, dovendo il decreto stesso essere annullato per i motivi di illegittimità sopra indicati, mentre risulta infondata per i precedenti periodi di sospensione cautelare, in quanto i relativi provvedimenti, in mancanza di espressa impugnazione o annullamento altrimenti intervenuto, devono considerarsi validamente emessi e tali devono considerarsi anche a seguito della loro revoca effettuata con il decreto 2.12.2003 del Capo della Polizia, a sua volta da annullare integralmente per i motivi in precedenza indicati, revoca, peraltro, chiaramente disposta a causa dell'effetto retroat-

tivo della sopravvenuta destituzione e non per autonomi e specifici motivi di illegittimità.

III.- Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”